



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città metropolitana di Napoli)

Regolamento per il funzionamento della Consulta dei disabili

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2023 del 29.05.2023



Articolo 1

Istituzione della Consulta delle persone con disabilità

Ai sensi dell'articolo n. 71 dello Statuto comunale è istituita la Consulta delle persone con Disabilità, quale organismo di partecipazione popolare, che si interfaccia con la Commissioni Consiliare permanenti di riferimento.

Articolo 2

Albo dei Cittadini per la Consulta

1. E' istituito un albo in cui i cittadini e gli stranieri residenti nel comune da almeno un anno possono chiedere l'iscrizione quali candidati a componenti dell'organo di partecipazione consultiva. Alla richiesta di iscrizione all'albo deve essere allegata una breve motivazione per la quale viene manifestato il proprio interesse a far parte della consulta e un curriculum vitae, così come indicato dall' art. 69 comma 2 dello Statuto Comunale.
2. Possono essere iscritti nell'albo i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali e gli stranieri che hanno il pieno godimento dei diritti civili e politici, così come indicato dall' art. 69 comma 2 dello Statuto Comunale.
3. Possono essere iscritti nell'albo, altresì, associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e persone giuridiche di qualsivoglia genere (associazioni volontariato, enti, cooperative sociali, ecc), che abbiano tra i propri scopi statuari lo svolgimento di attività e/o funzioni nell'ambito della disabilità. Alla richiesta di iscrizione deve essere allegato allegata una breve motivazione per la quale viene manifestato il proprio interesse a far parte della consulta, con allegato lo statuto e la comprova della esistenza di una sede, anche solo operativa, alla data di presentazione della candidatura, sul territorio del Comune di Ercolano.
4. Non possono essere inseriti nell'albo i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Articolo 3

Composizione

1. La consulta è composta da un numero di tredici membri, dei quali tre eletti tra i cittadini iscritti nell'albo, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, tre designati dai consiglieri comunali (con preferenza unica a voto segreto), quattro designati dall'assemblea dei presidenti delle associazioni (con indirizzo tematico appartenente alla consulta) iscritte nell'albo del comune e tre designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
2. Potranno, inoltre, essere nominati altri membri della Consulta, ai sensi dell'art. 65, comma 3 dello Statuto Comunale e dell'art. 7, comma 1 del regolamento Comunale attuativo degli strumenti di partecipazione.
3. Dei quattro membri designati dall'assemblea dei presidenti delle associazioni iscritte all'albo del comune uno dovrà essere indicato dalle associazioni dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale iscritte all'albo medesimo, ove esistenti ed interessate.



4. Le operazioni di elezione dei membri dei cittadini saranno effettuati in assemblea pubblica secondo un regolamento che sarà votato dall'assemblea dei partecipanti prima delle operazioni di scrutinio.
5. Il regolamento sarà predisposto dall'ufficio comunale competente in materia.

Articolo 4

Costituzione ed Insediamento

1. La votazione avverrà, alla presenza della Commissione Consiliare di riferimento, seguendo le dinamiche usate per quello elettorale per la scelta degli scrutinatori.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato, convoca i presidenti delle associazioni iscritte nell'albo per la designazione di cui all'articolo precedente. Le organizzazioni di categoria comunicheranno le loro designazioni al Presidente del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla richiesta. La Commissione Consiliare, a seguito delle designazioni fatte dalle associazioni, preso atto del risultato dei sorteggi e a conoscenza delle nomine delle organizzazioni, provvede entro dieci giorni a comunicare al Presidente del Consiglio Comunale, i dieci componenti della consulta.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, passati i dieci giorni, convocherà un Consiglio Monotematico, nel quale, verranno eletti i restanti tre membri mancanti per ogni consulta e ufficializzerà la composizione della consulta calendarizzandone la prima seduta non oltre i dieci giorni successivi.
4. La seduta di insediamento della consulta è presieduta dal Sindaco.
5. La seduta si terrà alla presenza della Commissioni Consiliare di riferimento. Nella prima seduta verranno comunicate le funzioni assegnate alla consulta..
6. La consulta resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale.
7. I nomi dei componenti della consulta resteranno visibili sul sito del comune.
8. Ogni componente della consulta è tenuto a partecipare ai lavori della stessa.
9. Il componente che non presenzia a tre riunioni consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di membro della consulta stessa.
10. Eventuali situazioni di incompatibilità verranno definite e risolte dalla la Commissione Consiliare.
11. Le riunioni della consulta si terranno presso l'Aula Consiliare e/o presso le sedi delle Commissioni Consiliari, , previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, compatibilmente con le attività del Consiglio e del le Commissioni Consiliari.

Articolo 5

Organi delle Consulte



1. Sono organi delle Consulte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante.
2. La Consulta è diretta e coordinata dal Presidente che ne assume la rappresentanza nei confronti della Città di Ercolano, dell'Amministrazione Comunale e all'esterno; il Vice Presidente sostituisce e svolge funzioni vicarie del Presidente; il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta, il quale verrà sottoscritto dai componenti presenti e verrà trasmesso, a cura del segretario della consulta, alla Commissione Consiliare di riferimento.
3. Gli Organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili; essi restano in carica fino alla nomina dei successori e, comunque, per non più di quarantacinque giorni dalla loro scadenza.
4. E' vietato il cumulo delle cariche all'interno della stessa Consulta o in Consulte diverse.
5. La partecipazione a tali organismi è a titolo gratuito ed è escluso ogni e qualsiasi rimborso spese.

Articolo 6

Elezione degli Organi delle Consulte

1. L'elezione degli Organi della Consulta avviene, di norma, nella prima seduta dopo l'avvenuta costituzione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si passa a una seconda votazione nella quale l'eletto avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, si procede a successiva votazione, con la quale, a maggioranza semplice dei votanti, sarà eletto il candidato. In caso di parità di voto è eletto il più anziano d'età.
2. Le votazioni per l'elezione degli Organi possono essere svolte contestualmente, purché su schede separate; ogni componente può esprimere un solo voto per ciascuna votazione.

Articolo 7

Compiti e funzioni della Consulta

1. Il presidente ha la facoltà di svolgere apposita relazione illustrativa nelle Commissioni Consiliari ed in casi eccezionali nel consiglio comunale, sui pareri della consulta.
2. Il presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni è sostituito dal vicepresidente.
3. Le Commissioni Consiliari interpellano preventivamente le consulte per richiederne espressamente i pareri non vincolanti in occasione di scelte rilevanti e d'interesse generale tutte le volte che lo ritenga opportuno.
4. Le Consulte devono esprimere i pareri richiesti entro il termine stabilito dal Presidente della Commissione Consiliare nella nota d'invio di atti e documenti da esaminare, di norma entro il limite massimo di trenta giorni, passati i quali il parere s'intende acquisito.



5. Il Presidente della Commissione consiliare, sulle materie di propria competenza può riunire la Consulta autonomamente.

6. Ai sensi e nei limiti delle norme vigenti per l'accesso agli atti, le Consulte possono chiedere di acquisire atti, documenti o informazioni da utilizzare in direzione partecipativo/propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.

7. Istanze, petizioni o proposte possono essere presentate dalle Consulte relativamente alle materie di propria competenza, alle Commissioni Consiliari.

Articolo 8

Funzionamento della Consulta

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, tranne quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente sospende la discussione che verrà ripresa in seduta riservata.

4. Le convocazioni sono effettuate dal presidente per determinazione autonoma o su richiesta scritta:

a. della Commissione Consiliare di riferimento;

b. di un terzo dei componenti la consulta;

c. di un terzo dei consiglieri comunali.

5. Il Presidente della Consulta convoca le sedute ordinarie delle Consulte con avviso da recapitare ai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di estrema urgenza ciascuna Consulta può essere convocata anche per le vie brevi e con un preavviso di 24 ore.

6. Le sedute della consulta, in prima convocazione, sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.

7. In seduta di seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata e a distanza di almeno un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza di almeno un terzo più uno dei membri, ivi compreso il presidente o il vicepresidente.

8. Le sedute della consulta si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.



9. Le decisioni delle Consulte possono essere assunte anche con votazioni per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le decisioni possono essere assunte anche con votazioni segrete, su richiesta di almeno due quinti dei componenti.

11. Il Segretario verbalizzante redige il verbale della seduta della singola Consulta e cura la predisposizione, il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.

12. Più consulte possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati.

13. In questa ipotesi la presidenza è assunta dal Presidente più anziano di età.

Articolo 9

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale, su proposta di almeno 2/3 dei componenti in carica, previa approvazione della Consulta a maggioranza assoluta, previo parere della Commissione Consiliare di riferimento.

Articolo 10

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto, alle leggi nazionali e regionali vigenti e ai regolamenti comunali vigenti, per quanto applicabili.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dal decorso del termine di quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.